



COMUNE DI GELA
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 14/12/2023

Allegato _____ alla delibera C.C n° _____ del _____

Oggetto: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario in esecuzione dell'art. 251 del D. Lgs.vo n. 267/2000 - Rideterminazione Aliquote e Detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2023.

Premesso che con deliberazione di Consiglio n. 199 del 13/11/2023 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Gela, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che così dispongono:

- *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base nella misura massima consentita...*
- *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*
- *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio;*

Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla rideterminazione delle imposte locali nella misura massima consentita dalla legge, così come evidenziata nella tabella sottostante alla presente proposta di deliberazione;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.214/2011, il quale testualmente recita:

- *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero*

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Richiamati i recenti pronunciamenti giurisprudenziali, secondo i quali, l'attivazione di entrate proprie, mediante aumento delle aliquote IMU, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 251 D. Lgs. 267/2000, volto unicamente a stabilire, nella situazione di dichiarato dissesto dell'ente locale, il termine per la legittima deliberazione delle tariffe nella misura massima, escludendo ogni effetto retroattivo, ciò in quanto il principio generale della irretroattività degli atti impositivi, è sempre applicabile in mancanza di una espressa deroga stabilita dalla legge, come quella prevista dagli art. 1, comma 169, l. 296/2000 e art. 151, D. Lgs. 267/2000 per le analoghe delibere assunte dai comuni non in dissesto;

Che per tale motivazione, l'aumento delle tariffe IMU decorrerà dall'anno 2023;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale disciplina l'IMU;

Vista la legge n. 147/2013 art. 1, commi da 639 a 731, la quale nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visto l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 26/05/2023 sono state confermate per l'anno per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni come segue:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,5%
Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito (riduzione del 50% sull'imposta)	1,00%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,00%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	1,00%
Abitazioni tenute a disposizione	1,00%
Altri immobili	1,00%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l' O.R.EE.LL;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il parere dei revisori contabili, giusto verbale n. 147 del 14/12/2023 acquisito al prot. n. 118254 del 14/12/2023;

PROPONE

1. di rideterminare e approvare la misura massima dell'IMU ai sensi degli art. 243 e 251 D.Lgs.vo n. 267/2000, così come indicato nel prospetto sottostante al presente provvedimento;
2. di dare atto che l'aumento delle aliquote IMU decorrerà dall'anno 2023;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
4. di trasmettere altresì la presente deliberazione alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del DLgs. n. 267/2000;
5. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

Rideterminazione Aliquote e Detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) in esecuzione dell'art. 251 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Fattispecie	Aliquota
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	0,6%*
fabbricati del gruppo catastale D	1,06%
fabbricati rurali strumentali	0,1%
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,06%
aree fabbricabili	1,06%
terreni agricoli	1,06%

Il Funzionario dott.ssa Maria Concetta Bonferraro _____

Il Dirigente ai Tributi dott.ssa Carolina Ferro _____

L'Assessore al Bilancio e Tributi dott.ssa Mariangela Faraci _____

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30 DEL 23/12/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Dirigente del Settore Tributi _____

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Dirigente del Settore Bilancio _____



Comune di Gela

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

Verbale n.147/2023

Oggetto: Richiesta parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 14/12/2023 ad oggetto: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario – Rideterminazione delle Aliquote e Detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2023. Trasmessa a mezzo pec il 14/12/2023 prot. 118067.

L'anno 2023, il giorno 14 del mese di dicembre, presso la sede del Comune si è adunato

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

nelle persone di:

- Rag. Santo Ferrarello;
- Dott. Fanino Pappalardo;
- Dott. Giuseppe Cambria;

per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 14/12/2023 ad oggetto: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario – Rideterminazione delle Aliquote e Detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2023. Trasmessa a mezzo pec il 14/12/2023 prot. 118067.

Preso atto

- che l'Ente con deliberazione di C.C. n.149 in data 04/08/2021, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al n.118/2011;
- che l'Ente entro il 31.12.2022 non ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 né risulta ad oggi approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- che con nota del dirigente del Settore Bilancio ha comunicato la mancanza degli equilibri di bilancio;
- che l'Ente con la delibera del C.C. n. 199 del 13/11/2023 ha deliberato il dissesto finanziario dell'Ente *"Art.246 del TUEL quale misura correttiva straordinaria di risanamento per fronteggiare il disequilibrio finanziario ed economico del Comune"*;
- che l'art. 251 del D.lgs. n.267/2000 commi 1, 2,3, 4, 5 e 6 dispongono:

1. *nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*
2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*
3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*
4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*
5. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*
6. *Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 14/12/2023 e la documentazione allegata;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;


- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli del Dirigente del Settore Tributi e del Settore Finanziario ad interim dott.ssa Carolina Ferro;

Il Collegio dei Revisori visto quanto sopra esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 07 del 14/12/2023 ad oggetto: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario – Rideterminazione delle Aliquote e Detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2023. Trasmessa a mezzo pec il 14/12/2023 prot. 118067.

Del ch  si d  atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

Il Collegio dei Revisori dei Conti


Rag. Santo Ferrarello


Dott. Fanino Pappalardo


Dott. Giuseppe Cambria